

**SERVIZIO PASSEGGERI A MOBILITA' RIDOTTA**

L'anno 2014, il giorno .... del mese di .....,

**TRA**

**SO.G.AER. S.p.A.** Società Gestione Aeroporto Cagliari - Elmas con sede legale in Elmas, via dei Trasvolatori s.n.c., partita IVA 01960070926, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Vincenzo Mareddu, in seguito per brevità anche denominata "Committente"

**E**

..... con sede in ....., via ..... n..., codice fiscale e partita IVA n. ...., in persona del legale rappresentante ....., di seguito denominata per brevità anche "Impresa" o "Affidatario"

**PREMESSO**

- che la So.G.Aer., ai sensi del Regolamento CE n. 1107/2006 e della Circolare ENAC GEN 02 del 08.07.2008, deve garantire la tutela e l'assistenza ai soggetti disabili e con ridotta mobilità che intendano utilizzare il servizio commerciale di trasporto aereo passeggeri in partenza, in transito o in arrivo presso l'aeroporto di Cagliari Elmas;

- che tale servizio, rientrando tra le attività tipiche del gestore aeroportuale, è soggetto all'applicazione della parte III del D.Lgs. 163/2006;

- che il servizio di assistenza passeggeri a mobilità ridotta rientra nelle previsioni dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e che pertanto è soggetto all'applicazione del predetto decreto esclusivamente nei limiti ivi indicati;

- che ..... si è dichiarata disposta ad assumere il servizio sopra indicato e all'uopo espressamente afferma:

- di avere preso esatta conoscenza delle aree dell'aeroporto presso le quali dovrà essere svolta l'attività oggetto del presente contratto;
- di essere a perfetta conoscenza delle condizioni nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle eventuali interruzioni del servizio che si dovessero rendere necessarie per il regolare funzionamento del servizio, delle difficoltà, degli oneri, dei rischi, e di ogni altra circostanza che potrà avere influenza sull'esecuzione dell'attività;
- di avere attentamente studiato e risolto ogni problema, nessuno escluso, relativo al tempestivo approvvigionamento di tutto quanto necessario per l'esecuzione, a proprio rischio, del servizio appaltato;
- di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge

per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto.

Tutto quanto sopra premesso, la So.G.Aer. S.p.A. affida alla ....., che accetta senza riserve, il servizio descritto al successivo articolo 1.

#### ART. 1 OGGETTO

La So.G.Aer. nella sua veste di concessionario della gestione aeroportuale affida alla ..... il servizio di assistenza di cui al Regolamento CE n. 1107/2006, allegato I, destinato ai passeggeri a ridotta mobilità che intendano utilizzare il servizio commerciale di trasporto aereo passeggeri in partenza, in transito o in arrivo presso l'aeroporto di Cagliari Elmas.

Il servizio è descritto nel Capitolato Speciale e nell'Allegato denominato Procedura Operativa Servizio Assistenza PRM – Rev 5 del 05.06.2014 e relativi allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto. E' compresa nell'oggetto la gestione della Sala Amica e la movimentazione dei passeggeri con l'ausilio di due elevatori (ambulift).

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della So.G.Aer.

Ai sensi dell'art. 3 del predetto Regolamento, per persone con disabilità o a mobilità ridotta deve intendersi qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere a esigenze specifiche di detta persona.

Il servizio rientra nella ampia gamma delle misure di assistenza analiticamente elencate nell'allegato I, del Regolamento CE n.1107/2006, per l'espletamento delle quali è stata istituita l'infrastruttura centralizzata denominata "Sala Amica".

L'impresa, nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le leggi, disposizioni, e regolamenti emanati dalle competenti autorità, nonché alle direttive impartite dalla locale Direzione Aeroportuale e dalla So.G.Aer. L'impresa solleva fin d'ora la So.G.Aer. da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio della propria attività.

#### ART. 2 DURATA

Il presente contratto avrà durata di due anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio e consegna spazi.

La Committente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori anni uno, alle medesime condizioni.

Il rinnovo sarà motivato e potrà essere disposto unicamente nelle ipotesi in cui l'Appaltatore non si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 9, 14 e 19 del presente contratto. Il rinnovo sarà comunicato dall'appaltante, a mezzo lettera raccomandata A.R., entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

Alla cessazione del rapporto, ove richiesto dalla Committente, l'Appaltatore sarà tenuto a garantire la continuità del servizio, agli stessi patti e condizioni, per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara.

#### ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere erogato giornalmente, comprese le domeniche e i giorni festivi, in modo da assicurare l'assistenza ai passeggeri disabili e a mobilità ridotta in

arrivo ed in partenza.

#### **A. Servizio assistenza passeggeri e gestione sala amica**

Nell'erogazione del servizio l'affidatario dovrà rispettare gli orari e la struttura del servizio descritti al Capitolo 2, paragrafi 2.1 e 2.2 del Capitolato Speciale.

L'organizzazione delle risorse deve essere tale da garantire sempre un servizio efficiente, sulla base delle richieste di assistenza prenotate.

Il capoturno dovrà avere padronanza della lingua inglese, sarà responsabile della Sala Amica e della ricezione delle richieste di intervento.

L'affidatario dovrà nominare il responsabile del servizio di cui all'art. 19.

Inoltre, dovrà essere prestata a terra la necessaria cura per i cani da assistenza, ove riconosciuti.

Fermo quanto stabilito al successivo art. 3bis, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n.1107/2006, il vettore aereo riceve la notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata e trasmette le informazioni al soggetto che erogherà il servizio almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata.

Per l'erogazione del servizio in argomento l'Affidatario dovrà dotarsi di un adeguato numero di carrozzelle di tipo aeronautico, anche elettriche, fornite di sistema di ancoraggio anticaduta del passeggero.

Il numero di carrozzelle impiegate nell'esecuzione del servizio non potrà in nessun caso essere inferiore a 15.

Il personale in turno dovrà essere dotato di telefonini radiomobili con traffico prepagato, dotati di auricolare e attacco alla cintura.

Il servizio dovrà essere garantito ai disabili e alle persone a mobilità ridotta a condizione che:

- A) la persona si presenti all'accettazione:
  - all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico;
  - qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un'ora prima dell'ora di partenza schedulata.
  
- B) la persona arrivi ad un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale:
  - all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall'operatore turistico;
  - qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell'ora di partenza pubblicata.

In caso di presentazione di passeggeri PRM oltre il check-in oltre il time-limit trova applicazione il Capitolo 3, paragrafo punto 3.4 del Capitolato Speciale.

L'affidatario si impegna a fornire l'assistenza e la tutela quanto più in conformità alle esigenze del disabile e della persona a mobilità ridotta, nella misura della ragionevolezza.

L'Affidatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento CE n. 1107/2006, nella Circolare ENAC GEN 02 del 08.07.2008 e nel D.Lgs. 24/2009, nonché nel Regolamento di scalo dell'aeroporto di Cagliari Elmas.

## **B. Movimentazione ambulift**

Fermo quanto stabilito al successivo art. 3bis, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n.1107/2006, il vettore aereo riceve la notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata e trasmette le informazioni al soggetto che erogherà il servizio almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata.

Allo scopo, l'Impresa assicurerà giornalmente il servizio, così da garantire l'assistenza ai passeggeri disabili e a mobilità ridotta in arrivo e in partenza; dovrà assicurare il servizio dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con le risorse necessarie per garantire l'operatività dell'ambulift in occasione delle richieste di intervento da parte del responsabile della erogazione del servizio PRM.

La gestione del servizio oggetto del presente contratto è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Impresa, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Sogaer.

**ART. 3BIS ESECUZIONE DEL SERVIZIO EX ART. 7, COMMA 3, REG. CE N. 1107/2006.**

L'Affidatario si impegna a prestare sempre il proprio servizio alle persone disabili e a mobilità ridotta anche nel caso in cui la richiesta di assistenza non sia effettuata nel rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento CE n. 1107/2006.

Nel caso descritto al precedente comma, l'Affidatario compirà tutti gli sforzi ragionevoli per offrire comunque alla persona disabile e con mobilità ridotta l'assistenza descritta all'allegato I del citato Regolamento CE, in modo che la persona possa prendere il volo per il quale è in possesso di prenotazione.

Il passeggero sprovvisto di prenotazione sarà gestito con la procedura "lista d'attesa" dal vettore, il quale dovrà richiedere la disponibilità dell'assistenza al Responsabile del Servizio Sala Amica.

## **ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

La Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Affidatario i seguenti spazi:

- Sala Amica            quota 5,60 (planimetria all. A)
- Spogliatoi        quota 10,65 (planimetria all. B)

La consegna delle sopra indicate aree sarà formalizzata nel verbale di avvio del servizio e consegna spazi. Nella Sala Amica saranno messe a disposizione le seguenti attrezzature, necessarie per l'esecuzione del servizio:

- 2 postazioni di telefonia fissa;
- 2 indirizzi telex.

Il personale del fornitore dovrà mantenere le strutture di cui sopra e le relative dotazioni in condizioni di ottimale utilizzo.

Sarà cura della Committente fornire all'Affidatario le planimetrie recanti l'esatta ubicazione dei punti di arrivo e di partenza designati all'interno e all'esterno del terminal aeroportuale, dedicati al servizio, descritti nell'allegata planimetria.

Inoltre, al fine di consentire alle persone disabili e a mobilità ridotta di comunicare il loro arrivo all'aeroporto e di inoltrare presso la Sala Amica la loro richiesta di assistenza, la Committente ha allestito quattro postazioni multimediali, meglio descritte nell'allegata planimetria C, dotate di n. 4 videocitofoni IP con

pulsantiera a monochiamata e software di gestione per sistema videocitofono VOIP.

#### ART. 5 DISCIPLINA CONTRATTUALE

L'Affidatario è soggetto alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto, nel Regolamento CE n. 1107/2006, nella Circolare ENAC GEN 02 del 08.07.2008 e nel D.Lgs. 24/2009, nonché nel regolamento di scalo dell'aeroporto di Cagliari Elmas.

L'Affidatario ha altresì l'obbligo di osservare ogni altra norma che leggi, decreti e regolamenti vigenti nel periodo di esecuzione del contratto dettino in materia, ciò anche in tema di trattamento economico e normativo previsto nei contratti di lavoro, nonché in tema di trattamento previdenziale, assicurativo ed antifortunistico.

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate le norme dettate in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

#### ART 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'esecuzione dell'attività di cui all'art. 1 la So.G.Aer. corrisponderà un importo a corpo pari a € ..... (euro .....//....), di cui € 1.021,00 (euro milleventuno//00) per oneri della sicurezza per eliminazione dei rischi da interferenze. Il corrispettivo non è soggetto a IVA ex art. 9, comma 1, punto 6, del DPR 633/72.

Il corrispettivo sarà fatturato in ratei mensili posticipati.

La fatturazione è subordinata al preventivo accertamento di regolarità dell'esecuzione eseguito ad opera del Responsabile del Procedimento, anche ai fini di cui all'art. 9 del presente contratto e dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06; accertata la regolarità, verrà emesso il certificato di pagamento.

L'ultimo rateo sarà fatturato dall'impresa in occasione dell'emissione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità da emettersi entro 60 giorni dal completamento dell'attività.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 30 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura.

In caso di recesso di una delle Parti, sarà dovuto all'impresa unicamente il corrispettivo maturato per i giorni di effettiva erogazione del servizio.

Le fatturazioni dovranno essere effettuate secondo cadenze del calendario solare. Poiché il contratto decorre da una data intermedia rispetto al mese solare, la prima fattura sarà emessa per il periodo decorrente dalla sottoscrizione fino all'ultimo giorno del mese di riferimento. Concludendosi il contratto in una data intermedia rispetto al mese solare, verrà emessa fattura per il periodo intercorrente tra l'inizio del mese solare e la scadenza del contratto.

La Committente si riserva di richiedere l'estensione dell'orario del presidio anche oltre le 24.00, con conseguente estensione del corrispettivo dovuto, fino a un massimo di un quinto dell'importo di cui al comma 1. L'estensione dell'orario potrà riguardare anche periodi circoscritti dell'anno.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa si impegna a:

1. utilizzare un conto corrente dedicato su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio;
2. comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi entro 7 giorni dall'accensione del conto o comunque sette giorni prima della scadenza del pagamento;
3. effettuare i pagamenti tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei

flussi finanziari, salvo quanto stabilito al comma 3 del menzionato art. 3;

4. indicare in occasione di ogni pagamento il CIG (codice identificativo di gara), comunicato dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Committente ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

#### ART. 7 VERIFICHE

La Committente potrà disporre le verifiche necessarie ad accertare la corretta esecuzione del servizio.

Tale controllo da parte della Committente non esime comunque l'Affidatario dalla piena ed esclusiva responsabilità della completa e perfetta esecuzione del servizio, responsabilità che ricade esclusivamente sull'Affidatario stesso.

#### ART. 8 RECLAMI E VERIFICHE ISPETTIVE

I reclami degli utenti del servizio oggetto dell'affidamento e i risultati delle verifiche ispettive di cui al precedente articolo 7 saranno formalmente comunicati all'Affidatario unitamente ad una nota che evidenzia, per i disservizi rilevati, le azioni necessarie a ristabilire il regolare ed efficace funzionamento del servizio.

L'Affidatario avrà la facoltà di presentare tempestive controdeduzioni.

In caso di mancanza o insufficienza delle controdeduzioni, l'Affidatario, con ogni consentita urgenza, adotterà i provvedimenti utili a garantire l'efficienza del servizio e ne darà comunicazione alla So.G.Aer. S.p.A.

In caso di grave o reiterato inadempimento contrattuale da parte dell'Affidatario, la So.G.Aer. si riserva di attivare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456.

La Committente si riserva di procedere all'esecuzione del servizio, o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'Affidatario, quando questa, per negligenza grave o per irregolarità, ritardasse l'esecuzione dello stesso o ne compromettesse il regolare funzionamento.

#### ART. 9 PREVIDENZA E ASSICURAZIONE.

L'Affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge e dei contratti collettivi operanti al momento della sottoscrizione del contratto o che dovessero essere formate nel corso della sua vigenza, in materia di previdenza e assicurazione, anche contro infortuni degli addetti all'esecuzione del presente contratto. L'Affidatario è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente per i lavori e, trattandosi di Impresa, ai soci lavoratori, trattamenti normativi e retributivi in nessun caso inferiori a quelli risultanti dalla normativa in vigore e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di esecuzione del contratto

L'Affidatario è, tra l'altro, obbligato al versamento completo e tempestivo delle retribuzioni e dei contributi.

Il pagamento delle fatture è condizionato alle seguenti verifiche:

##### **A) Regolarità contributiva**

L'Affidatario dichiara di conoscere e accettare che i pagamenti di cui all'art. 6, sono condizionati all'acquisizione da parte della Committente del DURC attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva dell'Affidatario trova applicazione l'art. 4

comma 2 del DPR 207/2010.

### **B) Regolarità retributiva**

L’Affidatario dichiara di conoscere e accettare che i pagamenti di cui all’art. 6 sono condizionati alla puntuale preventiva trasmissione delle dichiarazioni sottoscritte dal personale impiegato nell’appalto, attestanti il ricevimento della busta paga e il pagamento della retribuzione relativi al periodo di riferimento della fattura.

In caso di inadempienza retributiva dell’Affidatario trova applicazione l’art. 5 del DPR 207/2010.

L’Affidatario dichiara di conoscere e accettare che tutti i pagamenti sono condizionati alla previsione di cui all’art. 48bis del DPR 602/73, come modificato dalla L. 286/06.

### **ART. 10 PERSONALE DIPENDENTE.**

L’Affidatario si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del presente contratto con personale formato e idoneo alle necessità legate all’esecuzione dell’appalto.

È obbligo dell’Affidatario, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CE n. 1107/2006, porre in essere le seguenti attività relative alla formazione del personale:

- assicurarsi che il proprio personale fornisca un’assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta così da soddisfare le esigenze di tali persone, a seconda della specifica disabilità o dell'handicap motorio ed in modo tale da garantire l’applicazione dei programmi di formazione definiti nella Circolare ENAC GEN 02/08 e successivi aggiornamenti;
- fornire una formazione incentrata sulla disabilità e sull’uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il proprio personale impiegato nell’esecuzione del servizio;
- assicurarsi che tutti i nuovi dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia;
- assicurare che le risorse impiegate nel servizio abbiano conoscenze “di base” almeno della lingua inglese;
- assicurarsi che il personale addetto al servizio abbia idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio e sia inoltre sempre individuabile in maniera inequivocabile, senza alcuna eccezione, mediante l’uso di una specifica divisa distintiva riconoscibile e adeguata alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, nonché priva di elementi metallici che interferiscano con i ripetuti controlli di sicurezza ai quali gli operatori sono obbligati a sottoporsi. La divisa in parola dovrà essere oggetto di apposita approvazione da parte della Committente;
- nell’organizzazione del personale impiegato nel servizio, tenere conto che dovranno prestare assistenza a passeggeri disabili e a mobilità ridotta ambo sessi.

Inoltre, l’Affidatario garantisce che il personale addetto al servizio di assistenza a passeggeri a mobilità ridotta sia in possesso delle necessarie competenze, comprovate e certificate dagli opportuni attestati, in merito all’esecuzione delle seguenti attività:

- assistenza ad un passeggero disabile che utilizza la sedia a ruote a trasferirsi in una diversa sedia a ruote;

- assistenza ad un passero disabile o a mobilità ridotta che viaggia con un cane da assistenza e i comportamenti da tenere con il cane medesimo, in modo da conoscere sempre le possibili eventuali reazioni dell'animale;
- conoscenza e perizia nell'utilizzo dei vari tipi di strumenti ed equipaggiamenti che si utilizzano per le disabilità motorie e sensoriali;

L'Affidatario dovrà provvedere alla formazione dei propri addetti in adempimento alle eventuali ordinanze o regolamenti emanati dall'ENAC o da Altre autorità aeroportuali, emanate nel periodo di durata del contratto.

L'Affidatario si impegna inoltre a consegnare alla Committente un elenco contenente i nominativi del personale preposto all'esecuzione del contratto, con indicazione della qualifica opportunamente certificata mediante le necessarie attestazioni, delle generalità e del domicilio.

E' riservata alla Committente la facoltà di vigilare sulla regolarità nell'esecuzione del servizio e di richiedere la sostituzione di quei soggetti che, comunque, non fossero di gradimento. L'Affidatario è consapevole del fatto che l'accesso in ambito aeroportuale per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte della Direzione Aeroporto d'intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino e che il ritiro e/o la revoca di esso costituisce impedimento assoluto alla permanenza nelle aree aeroportuali.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alle aerostazioni e alle zone aeroportuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che la Direzione Aeroporto e la stessa So.G.Aer. hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito aeroportuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino rilasciato dalla Direzione Aeroporto.

L'Affidatario si impegna ad impedire che persone da essa non dipendenti o comunque da essa non autorizzate possano accedere all'interno dell'aeroporto attraverso i propri mezzi ed attrezzature.

#### ART. 11 SICUREZZA.

La Committente, per l'attuazione dell'art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, si impegna a fornire all'appaltatore tutte le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (comma 2 lettera a) nonché il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (comma 2 lettera b).

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dovrà attenersi a quanto disposto nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai rischi specifici propri dell'attività e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I costi relativi ai suddetti rischi sono a carico dell'impresa.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alla osservanza di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza del proprio personale lasciando esonerata da ogni responsabilità a tale riguardo la Committente.

La Committente, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo e tramite il Servizio Unico di Prevenzione e Protezione, richiede all'appaltatore, la documentazione necessaria per la verifica della idoneità tecnico-professionale indispensabile per la redazione del documento DUVRI.

L'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione a tal fine richiesta e dovrà assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, (relativamente alla propria attività ed ai propri dipendenti), con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'Appaltatore riceve in fase di gara il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) con la descrizione dei costi della Sicurezza per le interferenze.

Il Documento suddetto viene consegnato in fase di sottoscrizione del contratto.

L'Appaltatore si impegna ad adeguare il proprio DVR alle disposizioni di sicurezza della Committente, qualora vengano contestate dalla stessa mancanze durante l'esecuzione delle attività.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel DUVRI ed eventuali gravi violazioni delle norme antinforturistiche da parte dell'Appaltatore sono da considerarsi causa di risoluzione contrattuale.

#### Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al momento della stipula del contratto, l'Affidatario dovrà depositare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06. La cauzione dovrà essere rilasciata per un importo corrispondente alla percentuale di cui all'art. 113, comma 1, del sopra citato decreto.

La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente, fino all'80% del suo valore, secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/06; il valore residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al termine del servizio, dopo l'emissione del certificato attestante la verifica di conformità.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dalla Committente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni derivanti dall'inadempimento.

Nel caso in cui la Committente dovesse escutere in tutto o in parte la cauzione, l'appaltatore resta obbligato a reintegrarla fino alla ricostituzione del suo valore alla data dell'escussione.

#### ART. 13 ASSICURAZIONI

L'Impresa S.p.A. è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che potessero derivare a So.G.Aer. e/o a qualunque terzo dall'esercizio della propria attività o comunque dall'esecuzione del presente atto.

L'Impresa entro 30 giorni, dalla stipula del presente atto, dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, adeguata polizza per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT), e verso prestatori d'opera (RCO), delle altre garanzie accessorie tradizionali ed inoltre delle deroghe necessarie in funzione dell'attività esercitata, nonché polizza contro gli Incendi, gli eventi speciali e garanzie accessorie. Dette polizze, anche se di durata annuale rinnovabile, dovranno garantire la Sogaer per tutto il periodo del contratto.

La polizza RCT in accordo con la So.G.Aer. assicurerà un massimale unico pari a €. 150.000.000,00. Il relativo costo assicurativo sarà quantificato in base ai dati trasmessi annualmente dall'Impresa.

Stipulerà, inoltre, una apposita polizza RCO con un massimale non inferiore a €.2.000.000,00.

Con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi anche la Sogaer, i suoi dipendenti, ed i suoi collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime, all'ENAC e suoi dipendenti, agli enti di Stato presenti in aeroporto e loro dipendenti.

La polizza incendio dovrà prevedere la copertura assicurativa per i beni, impianti infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività sia in proprietà o meno e la copertura per il "ricorso terzi" con in un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Per entrambe le polizze rimane in carico al sub concessionario l'obbligo del versamento dei premi; l'Impresa risponderà, inoltre, direttamente degli importi dei danni ricadenti nelle eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle polizze, nonché degli importi dei sinistri che dovessero eccedere i massimali e/o capitali assicurati, oltre che dei danni non coperti dalle garanzie assicurative.

Con esplicita clausola si escluderà la rivalsa nei confronti di Sogaer, delle Società controllate, collegate, controllanti, nonché degli amministratori, dipendenti, collaboratori e persone di cui rispondono a norma di legge.

Per sopraggiunte esigenze, legate alle disposizioni di legge, regolamentari o connesse all'operatività aeroportuale, Sogaer potrà richiedere all'Impresa la modifica, la variazione e/o adeguamenti sia delle condizioni di polizza che dei massimali assicurati per i rischi RCT/O ed incendio.

L'Impresa si obbliga fin da ora ad accettare le richieste della Sogaer senza per questo poter richiedere alcuno storno e/o riduzione del corrispettivo dovuto di cui al precedente art. 6.

Il Subconcessionario, in caso di sinistro sia per la parte di RCT/O che incendio, si obbliga a dare comunicazione scritta alla Sogaer entro 3 giorni dal fatto.

L'Impresa si impegna a non modificare i contratti assicurativi, per quel che riguarda le indicazioni di cui al presente articolo, senza il consenso scritto di Sogaer.

Le Compagnie Assicuratrici si impegnano a comunicare a Sogaer, con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla scadenza, l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in copertura i rischi per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

L'Impresa dovrà inviare, entro 10 giorni dall'avvenuta scadenza copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento a scadenza dei relativi premi. Pena la decadenza del presente contratto.

Sarà inoltre precisata l'operatività delle garanzie in ambito aeroportuale sia nei contratti RCT/O e Incendio, sia nei contratti RCA dei veicoli che dovessero circolare anche solo occasionalmente nelle aree soggette ad ingresso controllato e pertanto, prevedere la copertura dei danni agli aeromobili.

#### ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTI

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto d'appalto.

Il subappalto è regolato dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

E' altresì vietata la cessione di crediti, mandati all'incasso o delegazioni di pagamento.

In considerazione delle previsioni contenute all'art. 3 L. 136/2010, l'impresa, nei contratti dalla stessa sottoscritti con altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nei lavori, servizi o forniture necessari all'esecuzione del presente contratto (salvo quelli di cui al menzionato art. 3, comma 3) dovrà inserire , a pena di nullità, apposita

clausola che obblighi le parti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010.

L'impresa dovrà trasmettere alla Committente copia dei contratti di cui al precedente comma al fine di consentire le verifiche prescritte dal predetto articolo 3.

Si rammenta che, per espressa previsione del citato art. 3, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., nei casi di:

- gravi violazioni di legge in corso di contratto;
- revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- al terzo inadempimento nel versamento delle retribuzioni;
- al terzo DURC irregolare acquisito dalla Committente in occasione della verifica sull'osservanza degli obblighi contributivi;
- al terzo ritardo, superiore a 20 giorni, nella produzione della documentazione di cui all'art. 9, primo comma, lettera B;
- in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di ritardo nell'avvio di esecuzione del contratto;
- accoglimento da parte della Committente di tre reclami in seguito all'applicazione della procedura di cui all'articolo 8;
- in caso di transazioni finanziarie senza l'utilizzo di banche o società Poste Italiane S.p.A., in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto la Committente si riserva, inoltre, il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Affidatario per consentire il subentro nell'appalto di altra Società.

Resta inteso che in tali casi l'impresa dovrà assicurare la continuità del servizio sino al subentro del nuovo appaltatore.

#### ART. 16 RECESSO

La Committente ha diritto di recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata AR, rinunciando l'Affidatario, sin d'ora, a qualsiasi richiesta di indennizzo o risarcimento in caso di:

- sopravvenienza a carico di quest'ultimo di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- cessazione dell'esercizio dell'attività e/o messa in liquidazione dell'impresa affidataria;
- stato di insolvenza dell'impresa affidataria, dichiarazione di fallimento, sottoposizione ad altra procedura concorsuale o amministrazione controllata.

L'Appaltante ha, inoltre, diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione anche telefax, da darsi con almeno 60 giorni di preavviso, nell'eventualità di sopravvenute ragioni legate agli obblighi che all'Appaltante derivano dal rapporto concessorio ed eventuali sue modifiche o da provvedimenti delle competenti autorità.

In tutti i sopraindicati casi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.

1671 del codice civile.

#### Art. 17 CHIUSURA DELL'AEROPORTO

Qualora per esigenze della Committente o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva dell'aeroporto, la Committente si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio di pulizia (a proprio insindacabile giudizio in relazione al fattore spaziale o temporale) senza che l'Affidatario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

La Committente, avvalendosi dei prezzi unitari di contratto, avrà diritto di ridurre il corrispettivo in ragione di minori prestazioni richieste a seguito di chiusura totale o parziale.

#### ART. 18 MODIFICA SPAZI

In rapporto alla realizzazione di progetti e di ristrutturazioni delle infrastrutture aeroportuali, o per far fronte a motivate necessità operative o di equa ripartizione degli spazi in relazione alle esigenze generali di scalo o dei vari operatori presenti o subentranti o dell'ENAC, la So.G.Aer. quale ente di gestione si riserva la facoltà di ridurre le dimensioni o modificare l'ubicazione degli spazi assegnati senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni di sorta né pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.

La So.G.Aer. comunicherà, con nota scritta, la variazione delle dimensioni e dell'ubicazione dello spazio. L'Affidatario riconosce ed accetta la facoltà riservata alla So.G.Aer. in forza del presente articolo.

Sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di riconsegna dei beni e delle aree, firmato dalla So.G.Aer. e dalla Impresa o da loro delegati.

I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno addebitati alla Impresa che accetta fin d'ora di corrispondere alla So.G.Aer., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.

#### ART. 19 CLAUSOLA SOCIALE

L'Affidatario si impegna ad armonizzare le esigenze tecnico-organizzative del servizio offerto con l'esigenza del mantenimento dei livelli occupazionali dell'appalto in essere, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività di impresa dell'Affidatario medesimo o avvalendosi di altri strumenti quali riduzione orario di lavoro e part time.

L'impegno è legato alla circostanza che il numero e la qualifica dei lavoratori sia compatibile con l'organizzazione di impresa dell'Aggiudicatario, anche tenuto conto dei metodi di esecuzione del servizio e dei sistemi tecnologici adottati.

L'Affidatario del servizio iscritto all'associazione imprenditoriale aderente al contratto collettivo che, nei casi di subentro, prevede l'obbligo di assunzione del personale dell'impresa uscente, dovrà assicurare l'assolvimento del predetto obbligo, avviando l'attività di concertazione con gli enti e le organizzazioni competenti.

L'Affidatario è obbligato anche nei confronti della Committente ad applicare ai lavoratori dipendenti o comunque impiegati anche saltuariamente per i lavori e, se trattasi di cooperativa, ai soci lavoratori, trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dalla normativa del settore, in vigore nel periodo di esecuzione del contratto.

#### ART. 20 RISERVATEZZA

L'Affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e

collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.

L’Affidatario è tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all’Affidatario e/o ai suoi dipendenti, l’Affidatario sarà tenuto a risarcire alla Committente gli eventuali danni da questa subiti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.

#### ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, con la sottoscrizione del contratto l’Affidatario presta il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali.

La So.G.Aer. si impegna a trattare i dati esclusivamente per le finalità collegate all’adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall’esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Nel quadro dell’attività esercitata da So.G.Aer., i dati personali oggetto di trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all’oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra e, in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
- società e studi di consulenza o di elaborazione dati;
- organismi di controllo e certificazione contabile;
- società del gruppo, partecipate, controllate, collegate alla nostra società;
- enti e amministrazioni pubbliche.

I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. di cui sopra.

#### ART. 22 RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA

L’Affidatario si impegna a nominare un proprio rappresentante qualificato alla conduzione dell’attività e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; detti soggetti devono essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, inoltre, dovranno essere autorizzati all’accoglimento di qualunque prescrizione o informativa dovesse essere a questi trasmessa dalla So.G.Aer.

L'Affidatario rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante e del sostituto di questi.

Eventuali prescrizioni o informative di particolare rilievo, verranno comunque inviate a cura della So.G.Aer. anche alla Impresa.

Il rappresentante dell'Affidatario o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento, per tutta la durata del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

#### ART. 23 SPESE

Tutte le spese del contratto, inerenti o consequenziali a questo, ivi comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente.

#### ART. 24 FORO COMPETENTE

Per le controversie che insorgessero fra le parti in ordine alla interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

La Committente

L'Affidatario